



Roma, 18 settembre 2026

Sen. Anna Maria Bernini
Ministra dell'Università e della Ricerca
email segreteria.ministro@mur.gov.it

Sen. Paolo Zangrillo
Ministro per la Pubblica Amministrazione
email ministropa@governo.it

Presidenti
Gruppi Parlamentari
Camera dei Deputati
Senato della Repubblica

Oggetto: Trasmissione memorie e proposte emendative UIL Scuola RUA UNIVERSITA' – RICERCA – AFAM Atto Camera: 3083 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

Si inviano in allegato i tre documenti relativi alle memorie e proposte emendative UIL Scuola RUA UNIVERSITA' – RICERCA – AFAM Atto Camera: 3083 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile".

Ringraziando per l'attenzione, inviamo distinti saluti.

Federazione UIL SCUOLA RUA
Settore RUA

Il Segretario Generale
(Marco Commissari)

Allegati:

- Memoria e proposte emendative UIL Scuola RUA UNIVERSITA' Atto Camera: 3083 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"
- Memoria e proposte emendative UIL Scuola RUA RICERCA Atto Camera: 3083 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"
- Memoria e proposte emendative UIL Scuola RUA AFAM Atto Camera: 3083 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilrvaofficial www.instagram.com/uilrvaofficial

Roma, 16 settembre 2026

Memoria e proposte emendative UILScuola RUA AFAM Atto Camera: 3083 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

1. Superamento del precariato e reclutamento

La UIL RUA chiede la copertura al 100% dei posti vacanti, l'introduzione di un sistema di *Tenure Track AFAM* e un percorso di stabilizzazione per chi ha raggiunto 36 mesi di servizio.

All' Art. 6 inserire, all'articolo 3, comma 2, lettera e) del DPR n.83 del 2024,

Dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Per il triennio accademico 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assegnare alle istituzioni AFAM risorse aggiuntive finalizzate alla copertura integrale dei posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, mediante assunzione a tempo indeterminato e procedure di stabilizzazione del personale docente e tecnico-amministrativo.

Le risorse sono ripartite annualmente in misura pari al fabbisogno necessario alla copertura del 100 per cento dei posti vacanti presenti nelle dotazioni organiche approvate.»

All' Art. 6 inserire, all'articolo 17 del DPR n.83 del 2024,

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino all'anno accademico 2030/2031, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante procedure di stabilizzazione, ad opera delle istituzioni e sulla base della programmazione di cui all'articolo 3, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere stato reclutato con contratto a tempo determinato mediante le procedure selettive pubbliche previste dall'articolo 9 del presente regolamento;
- b) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, su posti vacanti della dotazione organica presso una o più istituzioni AFAM statali;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo del personale docente delle istituzioni AFAM.

Ai fini del presente comma, i servizi prestati presso diverse istituzioni AFAM sono cumulabili.

Le procedure di cui al presente comma sono effettuate nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica e delle risorse assunzionali disponibili.»

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a rafforzare il processo di attuazione del sistema di reclutamento AFAM introdotto attraverso due interventi prioritari: la copertura integrale delle vacanze di organico e la stabilizzazione del personale docente precario. La disposizione prevede un incremento straordinario delle risorse assunzionali per il triennio 2027/2028-2029/2030, finalizzato alla copertura del 100 per cento dei posti vacanti nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM. Contestualmente, si introduce una procedura straordinaria di stabilizzazione del personale docente reclutato mediante procedure pubbliche che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio su posti vacanti della dotazione organica. La norma valorizza l'esperienza professionale acquisita e mira a ridurre il fenomeno del precariato storico nel settore AFAM, in coerenza con quanto già previsto dal regolamento per il personale tecnico-amministrativo. L'intervento favorisce la continuità didattica, la qualità dell'offerta formativa e il rafforzamento strutturale delle istituzioni AFAM.

2. Graduatorie e assunzioni

Si richiede la trasformazione degli Elenchi A e B in Graduatorie Nazionali permanenti valide per il reclutamento a tempo indeterminato in tutte le istituzioni AFAM statali. Viene inoltre sollecitato il pieno utilizzo delle graduatorie degli idonei dei concorsi banditi tramite DM n. 180/2023.

All' art. 6 inserire, all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

Dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Gli elenchi A e B sono trasformati in graduatorie nazionali permanenti utilizzabili per il reclutamento a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale docente presso tutte le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica fino al loro esaurimento.»

All' art. 6 inserire al DPR n. 83 del 2024, **dopo l'articolo 17, comma 11 aggiungere:**

11-bis. Le graduatorie degli idonei approvate a seguito delle procedure concorsuali bandite ai sensi del decreto ministeriale n. 180 del 2023 e del presente regolamento sono utilizzate, fino alla loro scadenza, per la copertura dei posti vacanti e disponibili presso tutte le istituzioni statali AFAM appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare.

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a stabilizzare circa 10 docenti già inseriti negli elenchi A e B previsti dall'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del 2022, esclusi dai processi di stabilizzazione, trasformando gli elenchi in graduatorie nazionali permanenti utilizzabili per il reclutamento presso tutte le istituzioni statali AFAM. La disposizione favorisce il superamento del precariato storico, assicura la copertura delle cattedre vacanti e consente la piena valorizzazione delle professionalità già selezionate nell'ambito delle procedure connesse al processo di statizzazione.

3. Valorizzazione del corpo docente

La UIL propone il riconoscimento di uno status giuridico ed economico equiparato a quello universitario. A questo si aggiunge la richiesta di istituire una specifica Indennità di Alta Formazione, finanziata con uno stanziamento di partenza di almeno 70 milioni di euro.

All' art 6, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilruaofficial www.instagram.com/uilruaofficial

3-bis. Al fine di valorizzare le specificità professionali e le funzioni didattiche, artistiche, di ricerca, amministrative e tecniche svolte presso le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo per la valorizzazione del personale AFAM con una dotazione pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Le risorse del Fondo sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sezione AFAM, finalizzata all'istituzione di una specifica Indennità di Alta Formazione in favore del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM. La contrattazione collettiva nazionale definisce la misura, i criteri di attribuzione e le modalità di erogazione dell'indennità, tenendo conto delle specifiche responsabilità e funzioni svolte dai diversi profili professionali.

Le risorse di cui al presente comma sono aggiuntive rispetto a quelle destinate ai rinnovi contrattuali del comparto Istruzione e Ricerca e non possono essere utilizzate per finalità diverse dalla valorizzazione del personale AFAM.»

Relazione illustrativa

L'emendamento istituisce un Fondo destinato alla valorizzazione professionale del personale delle istituzioni AFAM attraverso il finanziamento della contrattazione collettiva nazionale.

Le risorse, pari a 70 milioni di euro annui, sono finalizzate all'istituzione di una specifica Indennità di Alta Formazione destinata al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, al fine di riconoscere le peculiari attività didattiche, artistiche, di ricerca, produzione, supporto tecnico-specialistico e gestione amministrativa svolte nell'ambito del sistema AFAM.

La disposizione mira a rafforzare il riconoscimento professionale ed economico del personale del comparto AFAM, favorendone la piena valorizzazione nell'ambito del sistema nazionale della formazione superiore e della ricerca.

4. Tutela del Personale Tecnico-Amministrativo (PTA)

Tra le priorità figurano il ripristino immediato delle graduatorie permanenti del PTA, un incremento straordinario degli organici, l'introduzione di profili specialistici e una valorizzazione economica strutturale.

All' art. 6 inserire al DPR 83 del 2024, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 13 continuano ad applicarsi fino al conseguimento della completa copertura delle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM.

A tal fine le istituzioni procedono annualmente, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 3 e delle risorse assunzionali disponibili, alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo in possesso dei requisiti previsti dal comma 13, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio previsti dal comma 13, lettera c), sono cumulabili i periodi prestati presso diverse istituzioni AFAM.»

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a garantire la continuità delle procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM previste dall'articolo 17, comma 13, del DPR n. 83 del 2024. La disposizione prevede che tali procedure rimangano attive fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, consentendo di ridurre il ricorso al lavoro precario e di assicurare la piena



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilrvaofficial www.instagram.com/uilrvaofficial

funzionalità delle istituzioni AFAM. L'emendamento valorizza inoltre l'esperienza maturata dal personale presso diverse istituzioni AFAM attraverso il riconoscimento del cumulo dei periodi di servizio utili ai fini della stabilizzazione.

5. Riforma della mobilità

Svincolare la mobilità dei docenti dai limiti imposti dal budget assunzionale, garantendo l'effettività del diritto al trasferimento e prevedendo quote obbligatorie di posti a tale scopo. Eliminazione del vincolo del budget assunzionale (Articolo 4, comma 7)

All' art. 6, inserire, al DPR 83 del 2024 all' art 4,

Sostituire integralmente il comma 7 con il seguente:

«7. Le procedure di mobilità di cui al comma 5 non comportano utilizzo delle facoltà assunzionali dell'istituzione di destinazione e non incidono sul budget assunzionale disponibile. I trasferimenti effettuati nell'ambito delle procedure di mobilità non sono equiparati ad assunzioni ai fini del calcolo delle capacità assunzionali delle istituzioni AFAM.»

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a garantire l'effettività del diritto alla mobilità del personale docente delle istituzioni AFAM. L'attuale disciplina subordina i trasferimenti alla disponibilità del budget assunzionale delle istituzioni, determinando una significativa compressione delle possibilità di mobilità territoriale e professionale. La disposizione stabilisce pertanto una quota minima di posti riservati alla mobilità, rende obbligatorio l'espletamento delle procedure di trasferimento prima dell'avvio dei concorsi e prevede che la mobilità non incida sulle facoltà assunzionali delle istituzioni.

6. Accesso alla dirigenza e Contratti

Si propone di consentire l'accesso del personale AFAM alla dirigenza amministrativa modificando il D.L. n. 25/2025.

All' art. 6 inserire l' articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25

Sostituire le parole: «tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni» con le seguenti:

«tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché tra il personale a tempo indeterminato delle istituzioni AFAM appartenente all'Area delle Elevate Qualificazioni e tra il personale dell'Area dei Funzionari che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza nell'esercizio di funzioni amministrative, organizzative o contabili di particolare complessità presso le istituzioni AFAM»

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a rimuovere una previsione che limita irragionevolmente l'accesso alle nuove posizioni di dirigente amministrativo AFAM al solo personale dirigenziale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, penalizzando le professionalità interne che hanno maturato rilevanti competenze nella gestione delle istituzioni AFAM. La disposizione valorizza l'esperienza amministrativa, organizzativa e contabile acquisita dal personale AFAM e favorisce una progressione di carriera coerente con le peculiarità del settore, superando un trattamento ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del personale già operante nelle istituzioni.

All' art. 6 inserire, al DPR 83 del 2024 l'articolo 10, comma 1,



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilrvaofficial www.instagram.com/uilrvaofficial

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque senza vincolo di subordinazione, le istituzioni provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente in relazione al permanere delle esigenze didattiche che ne hanno determinato il conferimento.»

Conseguentemente sono soppresse le parole: *«rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni complessivi»* **e il seguente periodo:** *«La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a trentasei mesi, anche non consecutivi.»*

Relazione illustrativa

L'emendamento elimina il limite massimo di trentasei mesi previsto per gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 83 del 2024.

Tali incarichi sono finalizzati a soddisfare esigenze didattiche peculiari e documentate che non trovano copertura nella dotazione organica delle istituzioni AFAM e non danno luogo ad alcun diritto di accesso ai ruoli. L'attuale limite temporale risulta più restrittivo rispetto alla disciplina prevista per le università dall'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e può compromettere la continuità dell'offerta formativa e la possibilità di avvalersi di professionalità altamente qualificate. La disposizione riallinea pertanto il sistema AFAM ai principi vigenti nel sistema universitario, consentendo il rinnovo degli incarichi in presenza delle esigenze didattiche che ne giustificano il conferimento.

7. Direzione dei Conservatori

Inserire organicamente l'indennità per l'incarico di Direzione dei Conservatori all'interno del CCNL AFAM, superando l'attuale sistema complesso che genera continui disallineamenti.

All' art. 6, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire certezza, continuità e tempestività nella corresponsione del trattamento economico correlato all'incarico di Direttore delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo destinato al finanziamento della relativa indennità.

Le risorse destinate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento delle indennità di direzione delle istituzioni AFAM sono fatte salve e confluiscono nel predetto fondo.

Le risorse del fondo sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sezione AFAM, ai fini della definizione della disciplina economica dell'incarico di Direttore delle istituzioni AFAM.

L'indennità di direzione è disciplinata nell'ambito del CCNL AFAM e viene finanziata mediante apposito stanziamento dedicato, autonomo rispetto alle risorse destinate agli altri settori del comparto Istruzione e Ricerca.»



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilrvaofficial www.instagram.com/uilrvaofficial

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a superare l'attuale sistema di finanziamento dell'indennità spettante ai Direttori delle istituzioni AFAM, caratterizzato da meccanismi che producono ritardi applicativi e disallineamenti rispetto alle esigenze del settore. La disposizione fa salve le risorse già destinate a tale finalità e le destina stabilmente alla contrattazione collettiva nazionale del settore AFAM, consentendo l'introduzione nel CCNL AFAM di una disciplina organica e stabile dell'indennità di direzione. L'intervento assicura maggiore certezza finanziaria, semplificazione amministrativa e valorizzazione delle responsabilità connesse all'esercizio delle funzioni di direzione delle istituzioni AFAM.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

 www.uilrva.it  nazionale@uilrva.it  nazionale@pec.uilrva.it
 www.facebook.com/uilrvaofficial  www.instagram.com/uilrvaofficial

Roma, 16 settembre 2026

Memoria e proposte emendative UIL Scuola RUA RICERCA

Atto Camera: 3083 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

ARTICOLO 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare una valorizzazione economica stabile e uniforme del personale tecnico-amministrativo degli Enti pubblici di ricerca, il 50 per cento delle risorse destinate alla valorizzazione del predetto personale dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per gli Enti pubblici di ricerca ivi indicati, è destinato, in via permanente, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, all'incremento dell'Indennità di ente annuale quale componente fissa e continuativa del trattamento economico accessorio.

La contrattazione collettiva nazionale provvede alla determinazione degli incrementi dell'Indennità di ente annuale derivanti dall'utilizzo delle predette risorse.

Il restante 50 per cento delle medesime risorse può essere utilizzato per le ulteriori finalità di valorizzazione del personale previste dalla legislazione vigente, ivi compresi gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

Le risorse destinate ai sensi del primo periodo all'incremento dell'Indennità di ente annuale sono utilizzate in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si provvede esclusivamente mediante le risorse già stanziata a legislazione vigente.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa, mediante l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 6 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, è finalizzata a rafforzare e rendere strutturale la valorizzazione economica del personale tecnico-amministrativo degli Enti pubblici di ricerca.

L'intervento riguarda le risorse già stanziata a legislazione vigente:



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

a) dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

b) dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti pubblici di ricerca vigilati da amministrazioni diverse dal Ministero dell'università e della ricerca.

La normativa vigente destina tali risorse alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, prevedendone l'utilizzazione secondo criteri connessi alle specifiche attività svolte, alla partecipazione a progetti e al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

Successivamente, l'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ha consentito agli Enti di utilizzare, nel limite del 50 per cento delle predette risorse, anche gli strumenti di valorizzazione previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento alle progressioni economiche e alle progressioni di carriera.

La proposta interviene su tale quadro normativo prevedendo una destinazione certa, uniforme e strutturale delle risorse: **il 50 per cento delle somme stanziato è destinato alla contrattazione collettiva nazionale per l'incremento dell'Indennità di ente annuale**, quale componente fissa e continuativa del trattamento economico accessorio del personale tecnico-amministrativo.

La misura risponde all'esigenza di assicurare che una parte significativa delle risorse stanziato per la valorizzazione produca un beneficio economico stabile e generalizzato, superando l'attuale frammentazione derivante dall'utilizzo esclusivamente decentrato delle somme e assicurando maggiore omogeneità di trattamento tra il personale degli Enti pubblici di ricerca.

L'attribuzione alla contrattazione collettiva nazionale della definizione degli incrementi dell'Indennità di ente annuale consente, inoltre, di garantire criteri uniformi per l'intero comparto e di ricondurre la valorizzazione economica del personale nell'ambito del sistema ordinario delle relazioni sindacali e della contrattazione nazionale.

Il restante 50 per cento delle risorse continua ad essere destinato agli altri strumenti di valorizzazione professionale previsti dalla legislazione vigente, comprese le progressioni economiche e le progressioni di carriera, salvaguardando pertanto la possibilità per gli Enti di utilizzare tali risorse anche per lo sviluppo professionale del personale.

L'intervento determina quindi un equilibrio tra due esigenze complementari: da un lato, garantire una valorizzazione economica stabile e generalizzata attraverso l'incremento dell'Indennità di ente annuale; dall'altro, mantenere una quota delle risorse destinata agli strumenti di sviluppo e progressione professionale.

La previsione dell'utilizzo delle risorse destinate all'Indennità di ente annuale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è necessaria a garantire la piena utilizzabilità degli stanziamenti aggiuntivi previsti dal legislatore per le specifiche finalità di valorizzazione del personale degli Enti pubblici di ricerca.

La disposizione realizza, infine, una sostanziale omogeneizzazione del trattamento tra gli Enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e gli Enti pubblici di ricerca vigilati dalle altre amministrazioni, riconducendo ad un principio unitario l'utilizzo delle risorse aggiuntive destinate al personale tecnico-amministrativo.

L'intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera esclusivamente sulla destinazione di risorse già stanziato a legislazione vigente.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

RELAZIONE TECNICA

La disposizione introduce una diversa modalità di utilizzazione di risorse già autorizzate a legislazione vigente per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti pubblici di ricerca e, pertanto, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

In particolare, la disposizione interessa:

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a **20 milioni di euro annui**, destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;
- le risorse di cui all'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pari a **20,80 milioni di euro**, destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti pubblici di ricerca interessati dalla medesima disposizione.

La proposta non incrementa l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, ma ne disciplina esclusivamente la destinazione.

In particolare, una quota pari al **50 per cento delle risorse** è destinata alla contrattazione collettiva nazionale per l'incremento dell'Indennità di ente annuale del personale tecnico-amministrativo.

Con riferimento agli stanziamenti attualmente previsti, tale quota corrisponde:

- a **10 milioni di euro annui** relativamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge n. 234 del 2021;
- a **10,40 milioni di euro** relativamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge n. 213 del 2023.

Il restante 50 per cento delle risorse rimane disponibile per le ulteriori finalità di valorizzazione previste dalla legislazione vigente, comprese quelle disciplinate dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

La contrattazione collettiva nazionale provvede alla determinazione degli incrementi dell'Indennità di ente annuale **nel limite delle risorse effettivamente assegnate e disponibili per ciascun esercizio**, senza possibilità di determinare obbligazioni eccedenti gli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente.

La natura fissa e continuativa dell'incremento dell'Indennità di ente annuale non determina ulteriori effetti finanziari rispetto agli stanziamenti esistenti, in quanto la misura degli incrementi contrattuali è parametrata alle risorse aventi carattere strutturale assegnate agli Enti ai sensi delle disposizioni richiamate.

L'esclusione delle predette risorse dal limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non determina di per sé maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente esclusivamente l'integrale utilizzo, per la finalità espressamente individuata dalla legge, di risorse aggiuntive già stanziare e specificamente destinate alla valorizzazione del personale.

La deroga opera pertanto esclusivamente con riferimento al limite di crescita del trattamento accessorio e non comporta alcun incremento delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse finanziarie già assegnate e senza ricorso a ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrui.it nazionale@uilrui.it nazionale@pec.uilrui.it

www.facebook.com/uilruaofficial www.instagram.com/uilruaofficial

Articolo 6

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Al fine di assicurare la valorizzazione professionale ed economica del personale degli enti pubblici di ricerca e di superare le criticità derivanti dall'insufficienza delle risorse destinate al trattamento economico accessorio, all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“Il limite di cui al periodo precedente non si applica agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. A decorrere dall'anno 2026, i predetti enti possono incrementare le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, ivi comprese quelle destinate ai ricercatori e tecnologi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari. Le risorse aggiuntive possono essere destinate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale e integrativa, anche al finanziamento e all'incremento dell'Indennità per oneri specifici del personale ricercatore e tecnologo. Gli incrementi di cui al presente periodo non rilevano ai fini del rispetto del limite previsto dal primo periodo del presente comma.”

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter gli enti interessati provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento interviene sull'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di superare, per gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il limite previsto per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale.

La disciplina vigente prevede, in via generale, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Tale vincolo, a distanza di dieci anni dall'anno assunto come parametro di riferimento, determina rilevanti criticità per gli enti pubblici di ricerca, caratterizzati nel corso degli ultimi anni da profonde modificazioni della consistenza e della composizione degli organici, dall'ingresso di nuovo personale attraverso procedure concorsuali e di stabilizzazione, nonché dalla crescente necessità di valorizzare le professionalità altamente specializzate operanti nel sistema pubblico della ricerca.

In particolare, il mantenimento del limite riferito all'anno 2016 determina significative difficoltà nella costituzione e nell'adeguamento dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale e produce effetti particolarmente rilevanti nei confronti del personale appartenente ai profili di ricercatore e tecnologo.

Per tale personale, l'insufficiente disponibilità delle risorse accessorie si riflette anche sulla possibilità degli enti di assicurare un adeguato finanziamento dell'Indennità per oneri specifici – IOS –, istituto economico volto a riconoscere le peculiarità professionali e le specifiche responsabilità connesse allo svolgimento delle attività di ricerca e tecnologiche.

Il perdurare del vincolo determina, inoltre, situazioni differenziate tra enti appartenenti al medesimo comparto, in ragione della diversa consistenza storica dei fondi riferiti all'anno 2016, con conseguenti disparità nella capacità di riconoscere e valorizzare economicamente personale che svolge attività analoghe ed è destinatario della medesima disciplina contrattuale.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

La disposizione proposta è pertanto finalizzata a rimuovere un vincolo divenuto non più coerente con l'attuale assetto organizzativo e occupazionale del sistema pubblico della ricerca, riconoscendo agli enti pubblici di ricerca la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento economico accessorio oltre il limite determinato con riferimento all'anno 2016.

L'intervento non determina automaticamente l'incremento dei fondi, ma attribuisce agli enti una facoltà esercitabile esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie nei rispettivi bilanci e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari.

La disposizione individua espressamente, tra le possibili destinazioni delle maggiori risorse, il trattamento accessorio del personale ricercatore e tecnologo e, in particolare, il finanziamento e l'incremento dell'Indennità per oneri specifici, ferma restando la competenza della contrattazione collettiva nazionale e integrativa nella definizione delle modalità di utilizzo e distribuzione delle risorse.

L'intervento risponde, pertanto, alle seguenti finalità:

- adeguare il sistema di finanziamento del trattamento accessorio degli enti pubblici di ricerca all'attuale consistenza degli organici;
- superare il riferimento statico all'anno 2016;
- consentire agli enti di utilizzare, nell'ambito della propria autonomia e delle disponibilità di bilancio, ulteriori risorse per la valorizzazione del personale;
- garantire una più adeguata alimentazione dei fondi destinati a ricercatori e tecnologi;
- assicurare il finanziamento dell'Indennità per oneri specifici;
- ridurre le disparità esistenti tra enti derivanti dalla diversa consistenza storica dei fondi;
- rafforzare l'attrattività del sistema pubblico della ricerca e la capacità degli enti di valorizzare e trattenere professionalità ad elevata qualificazione.

La misura risulta inoltre coerente con gli interventi legislativi che, negli anni successivi all'introduzione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, hanno progressivamente individuato specifiche fattispecie escluse dal limite previsto dalla medesima disposizione.

L'emendamento si colloca pertanto nell'ambito delle disposizioni del decreto-legge concernenti la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca e costituisce una misura strutturale volta a rimuovere uno dei principali vincoli che attualmente limitano la valorizzazione economica e professionale del personale degli enti pubblici di ricerca.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione modifica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevedendo che, per gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non trovi applicazione il limite all'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio determinato con riferimento all'anno 2016.

La disposizione ha carattere autorizzatorio e non determina direttamente né automaticamente incrementi dei fondi destinati al trattamento accessorio.

La facoltà riconosciuta agli enti è infatti subordinata:

- a) alla sussistenza di effettive disponibilità finanziarie nei rispettivi bilanci;
- b) al rispetto degli equilibri economico-finanziari;
- c) al rispetto delle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente;



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilrvaofficial www.instagram.com/uilrvaofficial

d) all'assenza di ulteriori trasferimenti a carico del bilancio dello Stato conseguenti all'applicazione della disposizione;

e) al rispetto delle competenze attribuite alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in materia di costituzione e utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio.

L'intervento normativo non attribuisce pertanto nuove risorse agli enti interessati, ma consente agli stessi di destinare al trattamento accessorio, nell'ambito delle disponibilità già presenti nei rispettivi bilanci e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, risorse ulteriori rispetto al limite storico previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

In particolare, l'eventuale incremento delle risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo, comprese quelle finalizzate al finanziamento dell'Indennità per oneri specifici, potrà essere disposto esclusivamente nei limiti delle capacità finanziarie di ciascun ente e previa verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento.

La disposizione non introduce un diritto soggettivo del personale alla corresponsione automatica di maggiori trattamenti economici, né stabilisce un importo minimo o predeterminato di incremento dei fondi.

La quantificazione delle eventuali maggiori risorse è rimessa a ciascun ente sulla base:

- delle proprie disponibilità di bilancio;
- della sostenibilità strutturale della spesa;
- della consistenza del personale interessato;
- delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale;
- degli accordi di contrattazione integrativa;
- dei controlli previsti dalla vigente normativa in materia di contrattazione integrativa e compatibilità dei relativi costi.

La misura non comporta, pertanto, l'istituzione di nuovi fondi statali né l'incremento dei trasferimenti ordinari o straordinari destinati agli enti pubblici di ricerca.

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'incremento dei fondi per il trattamento accessorio ciascun ente provvede esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio, senza possibilità di richiedere, in conseguenza dell'applicazione della disposizione, ulteriori trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, la disposizione è formulata in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, essendo l'incremento dei fondi subordinato alla preventiva disponibilità delle relative risorse presso gli enti interessati.

La disposizione mantiene altresì ferme le ordinarie procedure di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di finanza pubblica.

Clausola finanziaria

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti pubblici di ricerca interessati provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

EMENDAMENTO

Articolo 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-quater. All'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 possono altresì, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale titolare di contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto attività tecniche, amministrative, gestionali o di supporto alle attività istituzionali dell'ente, dopo il completamento di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.

L'assunzione è effettuata, in relazione alle attività svolte, nel corrispondente profilo professionale e livello di inquadramento, nei limiti del fabbisogno di personale e delle facoltà assunzionali disponibili dell'ente, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità.”;

b) al comma 2, le parole: “alle procedure di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “alle procedure di cui ai commi 1 e 1-bis”.

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono alle relative assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali, delle risorse disponibili a legislazione vigente e del fabbisogno di personale programmato.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento interviene sull'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante disposizioni in materia di reclutamento negli enti pubblici di ricerca, al fine di estendere anche al personale tecnico, amministrativo, gestionale e di supporto alle attività istituzionali degli enti la possibilità di accesso alle procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato previste dalla medesima disposizione.

L'attuale formulazione dell'articolo 12-bis circoscrive, infatti, l'ambito applicativo della disposizione ai contratti a tempo determinato e agli assegni di ricerca aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche.

Tale previsione determina una disparità di trattamento nei confronti del personale tecnico-amministrativo che, pur operando stabilmente nell'ambito degli enti pubblici di ricerca e contribuendo in maniera essenziale al perseguimento delle relative finalità istituzionali, non può beneficiare dello specifico percorso previsto dall'articolo 12-bis.

Il funzionamento degli enti pubblici di ricerca si fonda, infatti, non soltanto sull'attività dei ricercatori e dei tecnologi, ma anche sull'apporto indispensabile delle professionalità tecniche, amministrative e gestionali che assicurano, tra l'altro, la gestione amministrativo-contabile, le procedure di acquisto e di approvvigionamento, la gestione del personale, la rendicontazione dei progetti di ricerca, il supporto alla progettazione nazionale ed europea, la gestione delle infrastrutture e dei laboratori e, più in generale, il regolare funzionamento delle strutture dell'ente.

Negli ultimi anni tali attività hanno assunto una rilevanza ancora maggiore in relazione all'incremento e alla crescente complessità dei progetti finanziati con risorse nazionali ed europee, compresi quelli connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

L'esclusione del personale tecnico-amministrativo dall'ambito di applicazione dell'articolo 12-bis non appare pertanto coerente con l'esigenza di valorizzare le professionalità acquisite dagli enti attraverso rapporti di lavoro a tempo determinato e di ridurre il ricorso strutturale a forme di lavoro precario.

L'emendamento introduce, a tal fine, un nuovo comma 1-bis, prevedendo che gli enti pubblici di ricerca possano procedere, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale titolare di contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto attività tecniche, amministrative, gestionali o di supporto alle attività istituzionali dell'ente e che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.

La scelta di introdurre una disposizione autonoma rispetto al comma 1 dell'articolo 12-bis risponde all'esigenza di tenere distinte le specificità del personale impegnato nelle attività di ricerca e tecnologiche da quelle proprie del personale tecnico e amministrativo, evitando di estendere a quest'ultimo requisiti e criteri strettamente connessi alla specifica professionalità del ricercatore.

La disposizione non configura un diritto automatico all'assunzione, ma attribuisce agli enti una facoltà esercitabile nell'ambito della propria autonomia organizzativa, della programmazione del fabbisogno di personale e delle relative capacità assunzionali.

L'assunzione resta subordinata allo svolgimento di una procedura selettiva per titoli e colloquio e deve avvenire nel corrispondente profilo professionale e livello di inquadramento, in relazione alle attività effettivamente svolte dal lavoratore.

La modifica proposta interviene altresì sul comma 2 dell'articolo 12-bis, estendendo alle nuove procedure riguardanti il personale tecnico-amministrativo il sistema di programmazione e di utilizzo delle risorse già previsto dalla normativa vigente.

L'intervento persegue pertanto una duplice finalità: da un lato, assicurare una maggiore omogeneità di trattamento tra le diverse professionalità operanti negli enti pubblici di ricerca; dall'altro, consentire agli enti di valorizzare competenze ed esperienze professionali già acquisite, evitando la dispersione di professionalità formate nel corso di rapporti di lavoro a tempo determinato.

La misura risponde, inoltre, alle esigenze di continuità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, consentendo agli enti di consolidare professionalità indispensabili per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e per il supporto alle attività di ricerca.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione modifica l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, estendendo la facoltà degli enti pubblici di ricerca di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, anche nei confronti del personale titolare di contratto di lavoro a tempo determinato impiegato in attività tecniche, amministrative, gestionali o di supporto alle attività istituzionali dell'ente, in possesso del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, maturati negli ultimi cinque anni.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le procedure previste dalla norma hanno infatti carattere facoltativo e possono essere attivate esclusivamente nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale dei singoli enti e nei limiti delle facoltà assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La modifica non determina un incremento delle capacità assunzionali degli enti né introduce nuove autorizzazioni di spesa, limitandosi ad ampliare la platea dei soggetti nei confronti dei quali gli enti possono utilizzare, ricorrendone i presupposti, le risorse già destinate alle assunzioni di personale.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

L'estensione al personale tecnico-amministrativo delle procedure previste dall'articolo 12-bis non comporta pertanto un aumento del numero complessivo delle assunzioni effettuabili, che continua ad essere determinato sulla base delle facoltà assunzionali riconosciute a ciascun ente e delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Le assunzioni possono essere effettuate esclusivamente in presenza di corrispondenti posti previsti nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti di spesa applicabili ai singoli enti.

Anche la modifica del comma 2 dell'articolo 12-bis, volta a ricomprendere le procedure relative al personale tecnico-amministrativo nel sistema di utilizzo delle risorse già previsto dalla disposizione vigente, non determina maggiori oneri, in quanto incide esclusivamente sulle modalità di utilizzo delle risorse assunzionali disponibili e non sulla loro entità complessiva.

Gli eventuali oneri retributivi e contributivi derivanti dalle assunzioni trovano pertanto integrale copertura nelle risorse già disponibili nei bilanci degli enti per le assunzioni a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione non comporta altresì maggiori oneri di natura amministrativa, potendo le procedure selettive essere espletate dagli enti mediante le strutture e le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al fine di garantire espressamente l'invarianza finanziaria, la norma prevede che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli enti interessati provvedano alle relative assunzioni esclusivamente nei limiti:

- delle facoltà assunzionali disponibili;
- delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- della programmazione del fabbisogno di personale dell'ente.

Alla luce di quanto sopra, la disposizione risulta **finanziariamente neutrale**, in quanto non amplia i contingenti di personale assumibile e non incrementa le risorse destinate alle assunzioni, ma consente esclusivamente agli enti pubblici di ricerca di utilizzare le facoltà assunzionali già disponibili anche ai fini della valorizzazione e del reclutamento stabile del personale tecnico e amministrativo in possesso dei requisiti previsti.

Dalla disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare le specificità professionali del personale degli enti pubblici di ricerca, all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «delle accademie,» sono inserite le seguenti: «del personale ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,»;*
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il personale degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la contrattazione collettiva nazionale disciplina separatamente l'Area dei Ricercatori e l'Area dei Tecnologi, tenuto conto delle specificità professionali, delle funzioni, delle responsabilità e dell'autonomia proprie dei rispettivi profili professionali.».*

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa interviene sull'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di adeguare la disciplina generale dell'ordinamento professionale del pubblico impiego alle specificità del personale ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

La disciplina vigente prevede, in via generale, l'inquadramento dei dipendenti pubblici in almeno tre distinte aree funzionali, individuando specifiche categorie di personale escluse dall'applicazione di tale modello ordinamentale.

L'emendamento è diretto a ricomprendere tra tali esclusioni anche il personale ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca, in considerazione della peculiare natura delle funzioni svolte, dell'autonomia tecnico-scientifica che caratterizza tali professionalità e delle specificità dell'ordinamento della ricerca pubblica.

Ricercatori e Tecnologi rappresentano, infatti, figure professionali caratterizzate da elevata qualificazione, autonomia, responsabilità e specifiche funzioni connesse, rispettivamente, allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e tecnologica e allo sviluppo, alla gestione e al supporto di attività tecnologiche, infrastrutturali e progettuali funzionali alla missione istituzionale degli Enti pubblici di ricerca.

La loro collocazione nell'ambito del modello generale articolato in almeno tre aree funzionali, previsto per la generalità del personale pubblico, non appare pienamente coerente con le caratteristiche professionali e con l'assetto ordinamentale proprio del settore della ricerca.

La modifica proposta è pertanto finalizzata a riconoscere sul piano legislativo tale specificità, demandando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione del relativo ordinamento professionale.

In particolare, viene espressamente previsto che il personale interessato sia ricondotto a **due distinte aree professionali**, mantenendo separate:

- l'Area dei Ricercatori;
- l'Area dei Tecnologi.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

La previsione della distinzione tra le due aree assume particolare rilievo in quanto consente di preservare le differenti caratteristiche professionali, le funzioni, le responsabilità e i percorsi di sviluppo propri delle due figure, evitando la loro confluenza in un'unica area professionale.

L'intervento legislativo non determina direttamente modifiche ai livelli professionali, ai trattamenti economici o alle modalità di progressione del personale, ma rimuove il vincolo ordinamentale derivante dall'applicazione del modello generale previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disciplina di dettaglio dell'articolazione delle due aree e dei relativi istituti è demandata alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legislazione vigente.

La proposta risulta coerente con le finalità dell'articolo 6 del decreto-legge, volto alla valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca, e persegue l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento delle specificità professionali del personale degli Enti pubblici di ricerca e di favorire la definizione di un ordinamento professionale maggiormente aderente alle caratteristiche del settore.

L'intervento costituisce pertanto una misura di carattere ordinamentale finalizzata alla valorizzazione delle professionalità della ricerca pubblica e al rafforzamento dell'autonomia e della specificità degli Enti pubblici di ricerca.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa modifica l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo l'esclusione del personale ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dall'applicazione della disposizione generale che stabilisce l'inquadramento dei dipendenti pubblici in almeno tre distinte aree funzionali.

Contestualmente, la disposizione demanda alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina dell'ordinamento professionale del predetto personale, prevedendo il mantenimento di due distinte aree professionali: l'Area dei Ricercatori e l'Area dei Tecnologi.

La disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale e non determina, di per sé, effetti automatici sul trattamento economico fondamentale o accessorio del personale interessato.

In particolare, l'intervento:

- non dispone nuove assunzioni;
- non determina incrementi delle dotazioni organiche degli Enti pubblici di ricerca;
- non istituisce nuovi posti o contingenti di personale;
- non determina progressioni automatiche di carriera o di livello;
- non comporta l'attribuzione automatica di differenziali stipendiali, indennità o ulteriori emolumenti;
- non modifica direttamente il trattamento economico fondamentale o accessorio del personale ricercatore e tecnologo;
- non comporta nuovi o maggiori trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione si limita pertanto a modificare il quadro normativo di riferimento entro il quale la contrattazione collettiva nazionale potrà definire l'ordinamento professionale del personale ricercatore e tecnologo, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente e delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale.

L'eventuale disciplina contrattuale conseguente alla modifica normativa dovrà essere definita nell'ambito delle risorse disponibili per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e senza determinare ulteriori oneri rispetto a quelli già autorizzati a legislazione vigente.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilruaofficial www.instagram.com/uilruaofficial

La previsione delle due distinte aree professionali, rispettivamente riferite ai Ricercatori e ai Tecnologi, non comporta di per sé variazioni della spesa di personale, trattandosi di una diversa configurazione ordinamentale delle professionalità già presenti negli Enti e già ricomprese nelle relative dotazioni organiche.

Gli Enti pubblici di ricerca provvedono pertanto all'attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

Roma, 16 settembre 2026

Memoria e proposte emendative UIL Scuola RUA UNIVERSITA'

Atto Camera: 3083 "Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"

Articolo 5

(Modifiche in materia di facoltà assunzionali, turnover e flessibilità degli Atenei)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo le parole: *"risorse stabili del proprio bilancio"*, sono aggiunte le seguenti: *" , nonché a valere su fondi derivanti da bandi competitivi internazionali e dell'Unione europea, quali il Consiglio europeo della ricerca (ERC) e il programma Horizon Europe."*

2-ter. Per gli anni 2026 e 2027, le Università che presentino un indicatore delle spese di personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore all'80 per cento, possono incrementare le proprie facoltà assunzionali fino al **110 per cento** del turn-over dell'anno precedente, in deroga ai limiti vigenti e nel rispetto della sostenibilità economico-finanziaria complessiva.

«2-quater. Al fine di garantire la continuità dei progetti di ricerca legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e contrastare strutturalmente il precariato accademico, i contratti dei Ricercatori in Tenure Track (RTT) di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza entro il 31 dicembre 2027, qualora i titolari abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) di seconda fascia, sono trasformati, alla scadenza o a domanda anticipata del ricercatore, nel ruolo di **professore associato**. La transizione avviene previo giudizio valutativo del dipartimento di afferenza ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240/2010. Gli oneri derivanti dalla stabilizzazione sono posti a carico dei bilanci degli Atenei, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, sui fondi residui delle medesime progettualità PNRR, ovvero mediante quota parte del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) incrementato straordinariamente a tal fine.

2-quinquies. In deroga alle disposizioni transitorie vigenti e al fine di completare il superamento delle forme contrattuali precarie a esaurimento, i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sotto forma di assegno di ricerca, di cui al previgente articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono convertiti, a domanda dell'interessato e previo accordo integrativo di ateneo, in **contratti di ricerca** ai sensi dell'articolo 22 della legge 29 giugno 2022, n. 79. Il calcolo dell'anzianità di servizio e il relativo inquadramento economico tengono conto dei periodi già maturati come assegnisti.»

Articolo 5-bis

(Misure straordinarie per la valorizzazione del Personale Tecnico-Amministrativo)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di progressioni verticali del personale PTA delle Università)

1. In deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Università statali possono attivare procedure di progressione verticale destinate al personale tecnico-amministrativo in organico per la copertura di almeno il 40 per cento dei posti disponibili per le procedure di reclutamento interno, nel rispetto dei fabbisogni professionali e della programmazione triennale del personale.

«2. Al fine di assicurare il completamento dei processi di riorganizzazione delle strutture amministrative e di garantire la piena valorizzazione delle competenze professionali maturate all'interno del sistema universitario, anche in relazione alle esigenze gestionali connesse all'attuazione del PNRR, **il termine per il completamento delle procedure selettive di progressione verticale in deroga** al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinate al personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario (TAB) delle Università statali, **è prorogato al 31 dicembre 2027.**

Le procedure avviate o da avviarsi entro il predetto termine non concorrono al calcolo dei tetti di spesa previsti a legislazione vigente per le assunzioni dall'esterno, nei limiti delle facoltà assunzionali residue e delle risorse stabili adibite a bilancio da ciascun Ateneo.»

Articolo 5-ter

(Semplificazione delle procedure di chiamata diretta e attrazione di studiosi dall'estero)

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-ter.

(Misure per l'attrattività internazionale degli Atenei)

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: *"Il termine per l'approvazione del decreto ministeriale di nomina, a seguito della proposta formulata dall'università, è fissato perentoriamente in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi i quali l'approvazione si intende concessa."*

2. I benefici fiscali previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano integralmente e senza soluzione di continuità alle chiamate dirette deliberate dalle Università ai sensi della presente legge, a prescindere da eventuali modifiche restrittive applicate ai regimi generali dei lavoratori impatriati.»

Articolo 5-quater

(Istituzione del comparto di contrattazione autonomo per i settori dell'Università, della Ricerca e dell'AFAM)

Dopo l'articolo 5-ter, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-quater.

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilrvaofficial www.instagram.com/uilrvaofficial

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quinto periodo, le parole: *"I comparti non possono essere superiori a quattro"*

sono sostituite dalle seguenti: **"I comparti non possono essere superiori a cinque"**;

- b) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: **«A decorrere dal triennio contrattuale 2028-2030, ai fini della piena valorizzazione e del riconoscimento delle specificità ordinamentali, professionali e funzionali dei settori dell'alta formazione e della scienza, è istituito il comparto di contrattazione collettiva autonoma denominato "Università, Ricerca e AFAM". Nel medesimo comparto è definita una specifica sezione contrattuale per ciascuno dei tre settori, inclusa un'apposita area di negoziazione per la dirigenza e per le figure professionali di alta specializzazione e ricerca.»**

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARAN e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative procedono alla definizione dell'accordo quadro per la perimetrazione delle relative aree e lo stanziamento delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del nuovo comparto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5-quinquies

(Modifiche all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di trattamento economico del personale tecnico-amministrativo delle università)

Dopo l'articolo 5-quater, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-quinquies

(Disposizioni in materia di valorizzazione del personale delle università)

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) per l'anno 2022, di **50 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2022, destinati all'**integrazione delle componenti del trattamento economico fondamentale diverse dallo stipendio tabellare**, negli importi e secondo i criteri da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto di riferimento.»

Articolo 5-sexies

(Deroga al limite del trattamento accessorio per le Università, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Istituzioni AFAM)

Dopo l'articolo 5-quinquies, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 5-sexies. (Disposizioni in materia di fondi per il trattamento accessorio nei settori dell'alta formazione, dell'università e della ricerca)

1. Al fine di garantire la piena valorizzazione del merito, della produttività e delle specifiche responsabilità professionali del personale, nonché di assicurare l'efficace attuazione delle riforme e dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti alla crescita dei fondi per il trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applicano, a decorrere dall'anno 2026, alle Università statali, agli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e alle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

2. La spesa per il trattamento accessorio del personale dei settori di cui al comma 1 può essere incrementata, oltre i vincoli storici, nei limiti delle risorse finanziarie stabili autonomamente stanziati nei bilanci dei rispettivi Atenei ed Enti, ovvero mediante l'utilizzo di quota parte dei



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilrvaofficial www.instagram.com/uilrvaofficial

finanziamenti derivanti da contratti di ricerca esterni, commesse e convenzioni con terzi, o bandi competitivi internazionali, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

Articolo 6

(Disposizioni in materia di Diritto allo Studio e Dottorati di Ricerca)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di tutela dei giovani ricercatori, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 l'importo minimo della borsa di dottorato di ricerca e dei contratti di ricerca è incrementato del 6,5 per cento in adeguamento al tasso di inflazione medio registrato nel biennio precedente. Per le dottorande e le titolari di contratto di ricerca è garantita l'estensione del congedo di maternità e parentale obbligatorio con indennità pari al 100 per cento della borsa, con oneri a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università.»

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

- 1. All'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «non può superare il valore nominale di 7,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è definito dalla contrattazione collettiva nazionale, in misura comunque non inferiore a 7,00 euro, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente».*
- 2. Il secondo periodo del medesimo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni normative e contrattuali che stabiliscono valori superiori al minimo di cui al primo periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili e secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi.»*
- 3. Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti stipulati dalle amministrazioni per l'approvvigionamento dei buoni pasto sono adeguati ai valori definiti dalla contrattazione collettiva, fermo restando il rispetto dell'importo complessivo previsto nei documenti di programmazione finanziaria.»*
- 4. Il quarto periodo è abrogato. (L'abrogazione elimina il divieto di utilizzare risorse aggiuntive per incrementare i fondi della contrattazione integrativa.)*
- 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche possono riconoscere un valore del buono pasto superiore a 7 euro, secondo quanto stabilito dal CCNL di riferimento e nel rispetto dei vincoli di bilancio certificati dagli organi di controllo.*



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 06.4870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

Relazione illustrativa delle proposte emendative

1. Semplificazione del Reclutamento e Meccanismi di Turnover

- **Piena autonomia sulle risorse proprie:** Estendere la norma dello svincolo dai punti organico non solo alle assunzioni a tempo indeterminato, ma anche ai contratti di ricerca a tempo determinato stipulati su fondi da bandi competitivi internazionali (es. *ERC, Horizon Europe*).
- **Flessibilità strutturale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO):** Consentire agli atenei virtuosi che presentano un indicatore delle spese di personale inferiore all'80% di incrementare, per il biennio 2026-2027, le facoltà assunzionali (punti organico) fino al 110% del turn-over dell'anno precedente.
- **Stabilizzazione nel ruolo di professore associato dei ricercatori RTT:** La presente proposta emendativa risponde all'urgenza macroeconomica e sociale di non disperdere il capitale umano altamente qualificato reclutato dalle Università italiane per l'attuazione del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**. La formulazione originaria, basata sulla mera proroga di 12 mesi dei contratti in scadenza, offriva un respiro solo temporaneo, posticipando il rischio di una massiccia espulsione dal sistema accademico. Tale manovra può trovare copertura, in primis, mediante l'utilizzo dei **fondi residui delle progettualità PNRR** di riferimento, ove disponibili per economie di progetto, a seguire sulle risorse ordinarie degli atenei.
- **Conversione degli assegni di ricerca in essere in contratti di ricerca:** la misura proposta è volta a sanare la sacca di precariato storico rappresentata dagli **assegnisti di ricerca a esaurimento**, convertendo tali rapporti atipici nei nuovi **contratti di ricerca** introdotti dalla riforma del 2022, garantendo così parità di tutele previdenziali e standard retributivi minimi inderogabili. La copertura finanziaria viene garantita attraverso il riorientamento delle risorse interne d'Ateneo destinate alla ricerca e all'utilizzo dei fondi europei strutturali e di investimento ancora disponibili per il capitale umano.

2. Valorizzazione e Tutele del Personale Tecnico-Amministrativo (PTA)

- **Deroga ai limiti percentuali previsti per le progressioni verticali:** Introdurre una deroga relativa alla percentuale minima per l'attivazione delle procedure di progressione verticale destinate al personale tecnico-amministrativo in organico. L'obiettivo è quello di valorizzare e capitalizzare l'esperienza professionale maturata dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario all'interno degli atenei.
- **Istituzione del quinto comparto di contrattazione**
L'attuale accorpamento nel macro-comparto "Istruzione e Ricerca" (che include la Scuola) penalizza le specificità delle Università, degli Enti di Ricerca e delle Istituzioni AFAM. Questi tre settori condividono la dipendenza dal Ministero dell'Università e della Ricerca



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial

(MUR) e una missione comune focalizzata sulla produzione scientifica, l'alta formazione e l'innovazione.

La creazione di un comparto autonomo a 5 componenti consente di negoziare istituti giuridici, profili professionali (es. tecnologi, tecnici di laboratorio, collaboratori linguistici, personale amministrativo specializzato) e trattamenti economici tarati sulle reali esigenze di competitività internazionale del sistema universitario e della ricerca scientifica italiana.

- **Proroga del termine ultimo per l'espletamento delle procedure di progressione verticale in deroga**

La scadenza transitoria delle deroghe prevista dai CCNL di comparto fissata al 31 dicembre 2026 rischiava di strozzare i piani triennali dei fabbisogni di molti Atenei, lasciando incompiute le procedure interne a causa dei tempi burocratici di approvazione dei bandi.

Spostando il termine al **31 dicembre 2027**, le università acquisiscono un intero anno supplementare per sanare lo storico blocco delle carriere del personale TAB, allineando la finestra temporale alla conclusione della fase emergenziale e gestionale della maggior parte dei progetti di ricerca europei e nazionali in corso.

- **Modifiche all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di trattamento economico del personale tecnico-amministrativo delle università**

La formulazione originaria della Legge 234/2021 (Lettera b) legava lo stanziamento di 50 milioni a criteri generici di valorizzazione. Questa riscrittura garantisce che le risorse vengano destinate specificamente a rafforzare le indennità fisse e ricorrenti che compongono la struttura della retribuzione fondamentale (es. l'Indennità di Ateneo per il personale TAB), ma non lo stipendio base. In questo modo si salvaguarda lo spazio negoziale dei sindacati all'interno del CCNL, permettendo di calibrare l'aumento su voci fisse che riducono il divario retributivo storico tra i dipendenti delle università e quelli degli altri comparti del pubblico impiego.

- **Modifica all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017**

La norma nell'attuale formulazione cristallizza i fondi per il salario accessorio ai livelli del 2016. Questo vincolo genera un paradosso bloccando l'erogazione di indennità di responsabilità, premi di produttività e compensi incentivanti (es. turni, progetti speciali, valorizzazione delle competenze dei tecnici e tecnologi) anche quando gli Atenei e gli Enti di Ricerca avrebbero le **risorse proprie nei loro bilanci** o fondi europei/esterni per pagarli. Rimuovere questo limite per Università, Enti di Ricerca e AFAM è fondamentale per:

Flessibilità retributiva: Premiare il personale TAB e i ricercatori coinvolti in progetti complessi e ad alta specializzazione.

Autonomia di bilancio: Permettere alle singole istituzioni di valorizzare il merito usando fondi propri senza gravare sulla finanza pubblica.

Attrattività: Rendere competitive le retribuzioni complessive rispetto ai mercati del lavoro europei.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrva.it nazionale@uilrva.it nazionale@pec.uilrva.it

www.facebook.com/uilrvaofficial www.instagram.com/uilrvaofficial

3. Attrattività Internazionale e Mobilità del Personale Docente

- **Defiscalizzazione per il rientro dei cervelli accademici:** Prevedere una stabilizzazione e un potenziamento delle agevolazioni fiscali per i docenti e ricercatori residenti all'estero che accettano chiamate dirette da parte delle università italiane, equiparandoli ai regimi più favorevoli applicati ad altri settori produttivi.
- **Celerità nelle chiamate dirette:** Semplificare l'iter di approvazione ministeriale per le chiamate dirette di studiosi di chiara fama o vincitori di grant di ricerca internazionali, riducendo il tempo massimo di istruttoria del MUR a **30 giorni** dal ricevimento della delibera di ateneo.

4. Diritto allo Studio e Inclusione dello Studente lavoratore

- **Status e tutele per Dottorandi e Assegnisti:** Adeguare l'importo minimo delle borse di dottorato e dei contratti di ricerca al tasso di inflazione registrato nel biennio 2024-2026, introducendo l'estensione automatica dei congedi di maternità e parentali pagati al 100%.

5. Superamento del limite dei 7 euro per il buono pasto dei dipendenti pubblici

- Il limite dei 7 euro per il buono pasto, introdotto nel 2012 come misura di spending review, è oggi superato da 14 anni. In questo arco temporale, il costo dei servizi di ristorazione è aumentato in modo significativo, così come l'inflazione e il costo della vita. Il valore attuale del buono pasto non consente più di garantire un servizio adeguato né risponde agli standard del mercato.

Il CCNL del comparto prevede un valore **“almeno pari a 7 euro”**, ma la norma primaria impedisce ogni adeguamento, generando rigidità amministrativa e impedendo alle amministrazioni di riconoscere un buono pasto congruo.

La modifica proposta:

- ✓ riallinea il valore del buono pasto agli standard attuali;
- ✓ consente alle amministrazioni di adeguare il servizio nel rispetto dei vincoli di bilancio;
- ✓ evita contenziosi e rilievi della Corte dei Conti;
- ✓ mantiene un presidio di sostenibilità finanziaria tramite certificazione degli organi di controllo;
- ✓ ripristina la coerenza tra legge e contrattazione collettiva.
- ✓ L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l'adeguamento del valore del buono pasto è subordinato alla disponibilità delle risorse e alla certificazione dei relativi saldi.



Segreteria Nazionale

Via Cavour 228/C - 00184 Roma - tel. 064870125 - fax 06.87459039

www.uilrue.it nazionale@uilrue.it nazionale@pec.uilrue.it

www.facebook.com/uilrueofficial www.instagram.com/uilrueofficial